

Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4633 del 28/02/2007

Azioni nunciatricie nei confronti della P. A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto - Tutela di una posizione di diritto soggettivo - Contenuto concreto del provvedimento richiesto - Irrilevanza - Limiti.

In tema di azioni nunciatricie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denunciino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4633 del 28/02/2007